

Vista la nota pervenuta in data 10 agosto 2026, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Carlo Crapolicchio dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che l'Unione nazionale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Carlo Crapolicchio, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zagara società cooperativa in liquidazione», con sede in Volla (NA) (codice fiscale 06361241216), l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972 (codice fiscale FMEM-SM72T01H501T), domiciliato in Salerno (SA) - corso Giuseppe Garibaldi n. 252.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05041

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 11 agosto 2026.

Attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. - Riparto delle risorse del progetto 1000 esperti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 29 novembre 2021, recante il riparto delle risorse del sub-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» tra le regioni e le province autonome, di cui all'allegato A;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 29 agosto 2022, recante «Attuazione del sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR»»;

Vista la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione», e in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la Conferenza unificata;



Visto l'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il sistema informatico «ReGiS» per il monitoraggio del PNRR;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 23 luglio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 7 luglio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie espresso in data 25 giugno 2026;

Considerato che il *sub*-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» prevede il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad esperti e professionisti a supporto delle amministrazioni regionali e degli enti locali per il rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure PNRR;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 le risorse del *sub*-investimento sono state ripartite tra le regioni e le province autonome secondo l'allegato A al medesimo decreto;

Considerato che con il decreto del 29 agosto 2022 le risorse residue non impegnate del *sub*-investimento, quantificate in 48,1 milioni di euro, sono state ulteriormente ripartite, destinando 18,1 milioni al Dipartimento della funzione pubblica per le attività dell'Unità centrale e 30 milioni alle regioni e province autonome per il conferimento di ulteriori incarichi professionali;

Visti i dati estratti dal sistema informatico ReGiS in data 12 maggio 2026 che evidenziano che le risorse assegnate ad alcune regioni e province autonome risultano insufficienti ad assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al *sub*-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della missione 1, componente 1, del PNRR;

Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, autorizza l'aggiornamento del riparto delle risorse sulla base dei dati ReGiS, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive trasmesse entro il 31 marzo 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo del *sub*-investimento;

Considerato che nella riunione svoltasi presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 15 aprile 2026, il Dipartimento della funzione pubblica ha illustrato alle regioni e alle province autonome le opzioni e le modalità operative per l'aggiornamento del riparto delle risorse del *sub*-investimento M1C1-2.2.1;

Considerato che l'aggiornamento del riparto è effettuato ridistribuendo l'intero residuo disponibile del *sub*-investimento, pari a euro 72.485.000,00 come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, tra tutte le regioni e le province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2, in sostituzione delle assegnazioni individuali risultanti dal medesimo sistema ReGiS;

Considerato che il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse redistribuite sono già assegnate al *sub*-investimento M1C1-2.2.1 e risultano dal sistema ReGiS;

Considerato che le risorse oggetto del presente decreto rimangono formalmente impegnate nell'ambito del *sub*-investimento M1C1-2.2.1, le cui attività proseguono oltre il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, e non costituiscono pertanto economie da completamento di progetto ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse del *sub*-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» del PNRR, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ridistribuendo l'intero residuo disponibile del *sub*-investimento tra le regioni e le province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2, in sostituzione delle assegnazioni individuali risultanti dal sistema informatico «ReGiS» alla data di estrazione, al fine di assicurare il mantenimento degli obiettivi del *sub*-investimento.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse risultanti dal sistema informatico «ReGiS» estratti in data 12 maggio 2026.

Art. 2.

Criteri di aggiornamento del riparto

1. L'aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1, è effettuato ridistribuendo l'intero residuo disponibile del *sub*-investimento, pari a euro 72.485.000,00, come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, tenendo conto delle percentuali di riparto originarie stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 29 agosto 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, il residuo disponibile è preliminarmente ripartito tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alle percentuali di riparto originarie. Le quote così determinate sono successivamente corrette mediante l'applicazione di coefficienti uniformi distinti per le regioni del Mezzogiorno e per le restanti regioni e



province autonome, al fine di assicurare il rispetto della quota minima del 40 per cento delle risorse complessivamente assegnate alle regioni del Mezzogiorno, lasciando invariate le proporzioni interne a ciascun gruppo territoriale e fermo restando l'importo complessivo delle risorse redistribuite.

3. Le nuove assegnazioni complessive spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, risultanti dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2, sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente le assegnazioni vigenti.

Art. 3.

Proroga e rinnovo degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni e le province autonome possono prorogare i contratti in essere e rinnovare gli incarichi previa valutazione positiva delle attività svolte nel periodo contrattuale precedente, con decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo all'adozione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse assegnate con il presente decreto.

2. Il provvedimento di proroga o di rinnovo adottato dalla regione o provincia autonoma indica la valutazione positiva delle attività svolte dall'esperto nel periodo contrattuale precedente, la data di decorrenza della proroga o del rinnovo e la durata dell'incarico, non eccedente il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché il riferimento al presente decreto come base della copertura finanziaria.

Art. 4.

Procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo

1. Le regioni e le province autonome aggiornano i dati finanziari sul sistema informatico «ReGiS» con cadenza almeno mensile e comunque entro quindici giorni dalla data in cui ciascun aggiornamento è reso disponibile dal sistema.

2. La rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto avviene secondo le modalità e nei termini previsti dalla disciplina applicabile al PNRR.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica esercita le funzioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo del sub-investimento M1C1-2.2.1, anche avvalendosi dei dati estratti dal sistema informatico «ReGiS».

4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività oggetto del presente decreto, una relazione finale sulle attività svolte nel periodo di estensione, indicando gli incarichi rinnovati o prorogati, le attività realizzate e le risorse utilizzate.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 agosto 2026

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2609



TABELLA 1 - RIPARTO DELLE RISORSE TRA LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
(in migliaia di euro)

Regione/Provincia autonoma	Risorse assegnate con DPCM 12.11.21 e DM 29.08.22	Obbligazioni al 12.05.2026 (ReGiS)	Residuo	Nuova assegnazione complessiva ex art. 3, comma 1, d.l. 19/2026
Abruzzo	11.539	9.300	2.239	12.451
Basilicata	7.942	6.598	1.344	8.767
Calabria	14.454	10.269	4.185	14.216
Campania	32.999	16.181	16.818	25.193
Emilia-Romagna	21.500	20.780	720	24.280
Friuli-Venezia Giulia	9.349	7.162	2.187	8.684
Lazio	26.317	26.130	187	30.415
Liguria	10.537	10.082	455	11.798
Lombardia	42.250	29.716	12.534	36.595
Marche	10.492	7.783	2.709	9.491
Molise	6.714	5.487	1.227	7.320
Prov. Aut. di Bolzano	6.837	6.828	9	7.941
Prov. Aut. di Trento	6.885	6.885	0	8.006
Piemonte	20.930	16.302	4.628	19.710
Puglia	24.456	18.043	6.413	24.722
Sardegna	13.082	7.206	5.876	10.779
Sicilia	28.934	28.771	163	36.672
Toscana	18.622	14.968	3.654	18.000
Umbria	8.096	7.512	584	8.830
Valle d'Aosta	5.317	4.074	1.243	4.940
Veneto	23.048	17.738	5.310	21.490
Totale	350.300	277.815	72.485	350.300

Quota Mezzogiorno: 140.120 su 350.300 = 40,00%

Nota metodologica. Le quote assegnate sono calcolate in due fasi. In una prima fase, il residuo disponibile del *sub*-investimento, pari a 72.485 migliaia di euro come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, è ripartito tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alle percentuali di riparto originarie stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 29 agosto 2022. In una seconda fase, le quote così ottenute sono corrette mediante l'applicazione di due coefficienti uniformi distinti — uno per le regioni del Mezzogiorno e uno per le restanti regioni e province autonome — al fine di assicurare che la quota assegnata finale, comprensiva delle obbligazioni già assunte e del residuo ridistribuito, rispetti la quota minima del 40 per cento riservata alle regioni del Mezzogiorno, già garantita dal riparto originario del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021. Il correttivo lascia invariate le proporzioni interne a ciascun gruppo territoriale e non modifica l'importo complessivo delle risorse redistribuite.

